

## DL N.121/2021 Art. 1

### Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti

Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- **CARICO E SCARICO MERCI (comma 1, lettera “a”)** = nella previgente disposizione (art. 7, comma 1, lettera “d” del C.d.S), che prevedeva la possibilità per i comuni di “riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli”, è stato meglio dettagliato l’elenco dei soggetti a cui sono destinati tali spazi ed espressamente previsto che essi riguardano, tra l’altro:
  - i veicoli per il **carico e lo scarico delle merci** nelle ore stabilite
  - i veicoli adibiti al **trasporto scolastico** nelle ore stabilite
- **TRASPORTI ECCEZIONALI (comma 1, lettera “a bis”)** = viene modificato l’articolo 10, comma 2, lettera “b” del Decreto Legislativo n.285/92 **riportando a 86 tonnellate** la limitazione di massa per i complessi veicolari a sei o più assi; una previsione introdotta originariamente nel 1992 e poi superata nel lontano 1997 con l’introduzione della capacità di trasporto a 108 tonnellate di massa complessiva e vigente fino alle modifiche introdotte dal DL n.121/2021. Ai fini del riconoscimento del trasporto in condizioni di eccezionalità, è stata inoltre **reintrodotta la condizione della presenza di “una cosa indivisibile”**.
- **LUNGHEZZA DEGLI AUTOARTICOLATI-AUTOSNODATI (comma 1, lettera “b”)** = viene modificato l’articolo 61, comma 2 del C.d.S. che porta da 16,50 a 18,75 la lunghezza totale degli autoarticolati – autosnodati a condizione che sia certificata l’idoneità dei rimorchi o delle unità di carico, al trasporto intermodale strada-rotai e strada-mare.
- **REVISIONI DEI RIMORCHI ALLESTITI PER IL TRASPORTO ISOTERMICO DI DERRATE ALIMENTARI DEPERIBILI – ATP - (comma 1, lettera “c”)** = questa modifica interviene sull’articolo 80, comma 8 del C.d.S. ed estende, **a rimorchi e semirimorchi di mezzi allestiti in ATP superiori a 3,5 Ton., la possibilità di effettuare la revisione presso le officine private autorizzate dal MIMS.**
- **SERVIZIO DI PIAZZA CON AUTOVETTURE CON CONDUCENTE O TAXI (comma 1, lettera “c-ter”)** = viene modificato l’articolo 86 del C.d.S. estendendo a “motocicli e velocipedi” la possibilità di effettuare il servizio di piazza e rubricando così il nuovo testo del codice della strada **«Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi»**.
- **AUTORIZZAZIONE CIRCOLAZIONE DI PROVA PER AUTOVEICOLI GIÀ IMMATRICOLATI E LORO RIMORCHI (comma 3)** = viene esplicitato che l’autorizzazione alla circolazione di prova (DPR 24.11.2001 n.474, art. 1) può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli **non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione**, anche in deroga degli obblighi di revisione, *“qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento e purché sia soddisfatto l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova.*
- **CQC DI CITTADINI STRANIERI (comma 5 e 6-quinquies)** = viene confermato che al fine di conseguire la CQC i cittadini stranieri comunitari con residenza anagrafica in Italia nonché i cittadini extra-comunitari assunti da un’impresa di autotrasporto con sede in Italia **debbono seguire corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia**; il conseguimento della CQC è comprovato dal codice unionale “95” apposto sulla carta.
- **CONTRIBUTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA (comma 5 bis)** = Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d’età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell’importo di tali spese. Ai fini del riconoscimento del contributo i richiedenti

devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi.

- **PRESENZA IN CABINA DI UN SOGGETTO NEOASSUNTO (comma 5 quinquies)**  
= In deroga a quanto disposto dall'articolo 54, comma 1, lettera d), del codice della strada, sugli autocarri è **possibile la presenza a bordo**, oltre che delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di **un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l'esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi.**

DL N.121/2021 Art. 2

**Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali ed idriche**

- **SOSPENSIONE INCREMENTI PEDAGGI A24 E A25 (comma 2 bis)** = viene prorogata sino al 31 dicembre 2021 (rispetto all'originaria previsione del 31.10.2021) la **sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25.**

**NUOVA SOCIETÀ PER LA GESTIONE IN HOUSE DI AUTOSTRADE STATALI A PEDAGGIO (comma 2 sexies)** = nel Dossier predisposto dal Senato “ **Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale**”, che illustra questa previsione si legge: “*viene prevista la costituzione di una nuova società (**controllata interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**) a cui saranno trasferite, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni ad ANAS S.p.A. Si ricorda in proposito, come si legge nel sito web della società Anas S.p.A., che “il 17 novembre 2017 è stata costituita una nuova società denominata «Anas Concessioni Autostradali S.p.A.» interamente partecipata da Anas, (...), avente ad oggetto sociale l'assunzione e/o la gestione di partecipazioni in altre società, consorzi o imprese o la promozione della loro costituzione, e l'esercizio diretto e/o indiretto di concessioni di costruzione e gestione di tratte stradali e autostradali, nonché di altre infrastrutture di trasporto, a pedaggio e/o corrispettivo. **La Newco ha come principali obiettivi:** attrarre investitori privati che possano contribuire alla realizzazione di nuove opere; **proporsi come affidataria di nuove concessioni e concessioni in scadenza, a termini meno onerosi per la collettività;** promuovere iniziative, anche in partnership con Regioni ed enti locali, nell'affidamento di concessioni per lo sviluppo e la gestione di infrastrutture stradali”.*